



UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO

SERVIZIO AZIENDALE

COPIA

DETERMINAZIONE N. 11 del 20.03.2017

OGGETTO: *Vendita mediante trattativa privata n. due cavalle di razza maremmana provenienti dall'allevamento del Centro Aziendale in località Roccaccia.*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AZIENDALE

Visto il decreto commissariale n.2 in data 31.01.2017 con il quale ai sensi dell'art.109, comma 2 del Decreto Legislativo n.267/2000 sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art.107;

Premesso che:

- L'Università Agraria di Tarquinia rappresenta sul territorio uno dei migliori esempi di allevamento di bovini di razza maremmana, selezionati in purezza, attraverso linee di sangue migliorative;
- L'Ente ha messo in campo, nel corso di questi ultimi anni, numerose iniziative volte a rendere evidente sia il livello qualitativo dell'allevamento sia a concretizzare operazione di vendita più confacenti alla dinamiche aziendali mantenendone il carattere pubblico;
- Negli ultimi anni, per garantire la maggiore diversità nelle linee di sangue è stato aumentato il numero dei capi in purezza, che determina, di contro, un aggravio delle spese di mantenimento del centro;

Richiamata la deliberazione commissariale n. 7 del 15.02.2017 con la quale si è approvato quale atto di indirizzo la vendita a trattativa privata nel massimo di n. tre capi, sia bovini sia equini, a operatori economici del settore che manifestino l'interesse all'acquisto di capi provenienti dall'allevamento dell'Ente;

Viste:

la nota, giusto prot. dell'Ente n. 306 del 16 marzo 2017, con la quale il sig. Palanti Ferdinando, presidente della Cooperativa Agricola "Il Forteto" con sede in frazione Rossoio 6 – 50039 Vicchio (Fi), manifesta l'interesse all'acquisto di due cavalle di razza maremmana, iscritte al Libro Genealogico, a nome M. Iregina e M. Nioletta, offrendo la somma di € 500,00 oltre Iva del 10% per capo, visionati direttamente in azienda;

Visto che:

- La trasparenza della pubblica amministrazione costituisce un principio immanente nell'ordinamento amministrativo in grado di "finalizzare" il c.d. perseguimento dell'interesse pubblico (ex art. 97 Cost.), concetto che -nelle procedure di gara- coincide con l'altro principio cogente della pubblicità (rectius imparzialità, concorrenza di derivazione comunitaria e par condicio);
- Il ricorso alla trattativa privata, costituendo una deroga (eccezione) al sistema ordinario di scelta del contraente, rappresenta una tipologia residuale limitata - di stretta applicazione - ai soli casi individuati dalla legge, e necessita di un apporto motivazionale circostanziato in grado di esplicitare le ragioni fattuali (intrinseche) che giustificano la scelta;
- Eccezionalità, residualità, carattere derogatorio e motivazione onerosa non possono che imporre alla stazione appaltante un percorso procedurale particolarmente severo, a conclusione del quale appaia ben chiaro ed indiscusso che il ricorso alla procedura negoziata, in particolar modo quella per "motivi tecnici", costituisce l'unica soluzione concretamente praticabile.

Tenuto conto che il provvedimento debba contenere un'esauriente motivazione, in quanto vanno illustrati gli obiettivi desiderati, i mezzi per ottenerli e le possibilità offerte dal mercato che giustificano l'affidamento senza gara.

Preso atto che:

- in primo luogo, la stazione appaltante, in qualità di Pubblica amministrazione, deve porsi il problema di individuare con precisione l'interesse o, rectius, l'esigenza pubblica da soddisfare;
- si tratta di un importante elemento, la cui corretta individuazione è decisiva, in quanto imprecise ricognizioni condizioneranno negativamente e, sovente, in modo irreparabile, l'agire futuro.

Considerato che con il provvedimento commissariale n. 7/2017 tale percorso è stato puntualmente seguito, per cui appare ineccepibile la concreta applicazione della peculiare ipotesi di procedura negoziata senza gara, posta in essere dai responsabili dei Servizi interessati;

Rilevato, inoltre, che l'interesse dell'Ente è soddisfatto in quanto la scelta dei capi, oggetto di vendita, sono stati individuati in azienda sotto la visione del coordinatore del Servizio Aziendale che quale principio di selezione ha sempre quello del miglioramento e della valorizzazione dell'allevamento di bovini di razza maremmana e il mantenimento delle linee di sangue migliori per garantire specificità e purezza allo stesso;

Ritenuto poter approvare la vendita diretta secondo la richiesta dell'allevatore sopra richiamato in considerazione del rapporto costi – benefici dato che continuare a mantenere soggetti, che non hanno un interesse nel ciclo produttivo della razza in purezza, graverebbe, in maniera rilevante, sul ciclo economico - produttivo aziendale;

Ritenuto, pertanto, di poter accogliere favorevolmente la manifestazione di interesse dell'allevatore per le ragioni sopra esposte;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 comma I del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. dal responsabile del Servizio interessato;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. B D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito, con modificazioni, in Legge 7.12.2012 n.213 dal responsabile del Servizio interessato che rileva che il provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente:

Visti:

-lo Statuto vigente;

-il D.lgs n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto

- **Accogliere** favorevolmente le manifestazione di interesse del sig. Palanti Ferdinando, presidente della Cooperativa Agricola “Il Forteto” con sede in frazione Rossoio 6 – 50039 Vicchio (Fi), per l’acquisto di due cavalle di razza maremmana, iscritte al Libro Genealogico, a nome M. Iregina e M. Nioletta provenienti dall’allevamento di razza maremmana del Centro Aziendale, per la somma complessiva di € 1.000,00, Iva del 10% compresa;
- **Approvare** la vendita diretta dei soggetti, individuati dall’allevatore in azienda, in considerazione del rapporto costi – benefici dato che continuare a mantenere soggetti, che non entrerebbero nel ciclo produttivo della razza in purezza, graverebbe, in maniera rilevante, sul ciclo economico - produttivo aziendale;
- **Demandare** al coordinatore del Servizio Aziendale, sig. Corrado Malatini, l’adozione degli atti connessi e conseguenti al presente provvedimento.
- **Dare atto** che la presente determinazione ha efficacia immediata, subordinatamente all’acquisizione del visto di regolarità contabile, resa ai sensi del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
- **Dare atto** che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
- **La presente determinazione**, non comportando assunzione di impegno di spesa, non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267 /2000 e ss.mm.ii. ed è immediatamente efficace;

- **Rendere noto** ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il responsabile del Servizio Aziendale Maria Bellucci.

Tarquinia 20.03.2017

Il Responsabile
f.to Maria Bellucci

Sulla presente determinazione si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole

Tarquinia 20.03.2017

Il Responsabile Servizio Finanziario
f.to Maria Bellucci

PUBBLICAZIONE

Su attestazione del dipendente incaricato si certifica che copia della presente è stata pubblicata all'Albo di questo Ente, per giorni 15 consecutivi, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del decreto legge n. 267/2000.

*Il Funzionario incaricato
Maria Bellucci*